Codice A1813C
D.D. 11 novembre 2026, n. 2299
Concessione demaniale n. TOAT7337 ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per nuovo impianto di accumulo elettrochimico di energia da 99 MW in comune di Cumiana e Piossasco. Richiedente: Eco Storage 2 S.r.l. - P.Iva: 12965760965 (codice soggetto 398800).

ATTO DD 2299/A1813C/2026 DEL 11/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale n. TOAT7337 ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022 per nuovo impianto di accumulo elettrochimico di energia da 99 MW in comune di Cumiana e Piossasco.
Richiedente: Eco Storage 2 S.r.l. – P.Iva: 12965760965 (codice soggetto 398800)

La Città Metropolitana di Torino con nota ns. prot. 57141 del 22/12/2025 (Posizione CMTO n. 025749) ha richiesto la verifica della completezza documentale in riferimento al progetto in oggetto.

Il Settore scrivente con nota prot. n. 369/A1813C del 08/01/2026 ha richiesto integrazioni per poter procedere all'istruttoria di competenza.

In data 22/05/2026 con nota prot. n. 23835 è stata convocata dalla Città Metropolitana di Torino la Conferenza dei Servizi per il giorno 18/06/2026.

Il Settore scrivente ha pertanto trasmesso propria comunicazione con nota prot. n. 27299/A1813C del 15/06/2026.

Con nota ns. prot. n. 30006/A1813C del 30/06/2026 il Comune di Piossasco ha comunicato che l'opera non è altrimenti localizzabile.

La Città Metropolitana di Torino con nota del 14/09/2026 (ns. prot. 41598/A1813C) ha convocato la seconda Conferenza dei Servizi per l'esame finale del progetto e l'acquisizione della documentazione da parte dei soggetti partecipanti.

Con nota prot. n. 52248 del 02/11/2026 è pervenuto al Settore scrivente il parere di competenza all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 10/R (pratica AIPo n. 1082/2025 e 628/2025).

Dall'esame della documentazione progettuale agli atti di questo Settore, si evince che l'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di un impianto di accumulo di energia a batterie "BESS"

(Battery Energy Storage System) denominato “CUMIANA” di potenza nominale pari a 99 MW e capacità di accumulo pari a 469,7 MWh, e delle relative opere di connessione.

In particolare, per quanto riguarda l’interferenza con i corsi d’acqua, è previsto un attraversamento con elettrodotto + f.o. in subalveo con T.O.C. del Torrente Chisola.

Considerato l’esito favorevole del parere espresso da AIPO, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Sulla base di quanto sopra riportato è possibile rilasciare la concessione demaniale TOAT7337, ai sensi del D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R per anni 30.

Ai sensi dell’art.12 del Regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il canone demaniale dell’anno in corso e la cauzione nell’esercizio 2026, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (Euro duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) approvato con DPCM del 24.05.2001 e le relative Norme di Attuazione (NdA) adottate in data 26.04.2001 con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 18/2011 ed integrate in data 07.12.2016 con le risultanze dalla delibera del Comitato Istituzionale n. 5/2016;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (P.G.R.A.);
- la Direttiva n. 4 del PAI "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B";
- D.G.R. 3 agosto 2026, n. 13-2926 "Legge regionale n. 56/1977. Approvazione dei criteri e degli indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica e disposizioni per il loro aggiornamento e revisione, in sostituzione dell'Allegato A alla D.G.R. n. 8-905 del 24 marzo 2025";
- artt. 17 e 18 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e regolamento regionale approvato con DPGR n. 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18

marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Legge Regionale n. 17 del 5 agosto 2026, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026- 2028 e disposizioni finanziarie";
- Legge Regionale n.3 del 03.02.2026 bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 11-2973/2026/XII - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 31-4182del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- D.G.R. n. 1-2209 del 09.02.2026 approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, in attuazione della Legge Regionale n. 3 del 3 febbraio 2026;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026, Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

- **di assentire,** sulla base del parere in linea idraulica espresso da AIPO con nota ns. prot. n. 52248 del 02/11/2026 (pratica AIPo n. 1082/2025 e 628/2025), ai sensi del R.D. 523/1904, dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 10/R e dell'art. 38 delle NdA del PAI, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, la Concessione Demaniale TOAT7337, ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10R del 16/12/2022, alla SocietàEco Storage 2 S.r.l. (codice soggetto 398800) per l'occupazione di area demaniale relativa ad un attraversamento subalveo con elettrodotto nel Torrente Chisola in comune di Cumiana e Frossasco (TO), sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

di stabilire:

a. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla Conferenza;
b. che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi;
c. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della

concessione;

d. la durata della concessione in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
e. che il rateo del canone annuo sarà calcolato dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi;
f. che il canone annuo, fissato in Euro 218,00 (Euro duecentodiciotto/00) per l'attraversamento, ed è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;
g. a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, la struttura competente redigerà determina di accertamento e impegno della cauzione da versarsi secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento.

1. Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

   Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

   La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:
Barbara Coraglia
Barbara Nervo
Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disciplinare_TOAT7337.pdf
2. a_04_Allegato_3_1082-2025A_Aipo.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.AT.7337 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per un attraversamento sub alveo nel torrente Chisola in Comune di Cumiana e Piossasco (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente Società ECOSTORAGE 2 s.r.l. partita iva n. 12965760965– con sede in Via Senato n. 28 - 20121 MILANO.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per un attraversamento sub alveo nel torrente Chisola in Comune di Cumiana e Piossasco (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2056.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina

idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la

facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 218,00 (ducentodiciotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 436,00 (quattrocentotrentasei/00),** pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale in Via Senato n. 28 - 20121 MILANO.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

SOCIETA' ECOSTROGAGE 2 S.R.L. IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Ing.Roberto CRIVELLI

(firmato digitalmente)(*) (firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

Copia di lavoro con segnatura di protocollo

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Arrivo: AOO CMTO, N. Prot. 00141908 del 08/10/2026

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e, p. c.

ECO STORAGE 2 SRL
ecostorage2srl@pecimprese.it

ECO SUNSHINE 5 SRL
acosunshine5srl@pecimprese.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20_02

Oggetto: Istanza di ECO STORAGE 2 S.r.l. per Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. per nuovo impianto di accumulo elettrochimico di energia da 99 MW in comune di Cumiana e Piossasco. Convocazione seconda Conferenza dei Servizi
Pratica AIPo n. 1082/2025 e n. 628/2025 (da citare nelle risposte)

Con riferimento all'oggetto e in riscontro alla nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 126571 dell'11/09/2026 (acquisita al protocollo AIPo n. 28276 in pari data),

VISTO il R.D. n. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

DATO ATTO che la Società ECO STORAGE 2 s.r.l., con nota del 13/05/2026 (acquisita al prot. AIPo n. 14149 in pari data), ha comunicato che l'attraversamento in sub alveo in progetto è il medesimo già promosso dalla società ECOSUNSHINE (*fascicolo AIPo n. 628/2025*), per il quale la scrivente Agenzia ha recentemente espresso parere favorevole con nota prot. n. 25739 del 13/08/2026;

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – E.Q. Tecnica ing. Massimo Gioana
Referenti: ing. Francesca Crosetto
e-mail

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Copia di lavoro con segnatura di protocollo

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

VISTA la documentazione di progetto integrativa trasmessa;

RICHIAMATO il parere AIPo prot. n. 25739 del 13/08/2026;

per quanto di competenza e ai soli fini idraulici, si esprime parere favorevole. Si confermano integralmente le prescrizioni e le condizioni contenute nel nulla osta rilasciato da questa Agenzia con nota prot. n. 25739 del 13/08/2026, che si allega alla presente in copia.

IL DIRIGENTE
Ing. Isabella Botta
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO: nota AIPo n. 25739 del 13/08/2026

Arrivo: AOO CMTO, N. Prot. 00141908 del 08/10/2026

IB/MG/fc

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – E.Q. Tecnica ing. Massimo Gioana
Referenti: ing. Francesca Crosetto
e-mail: francesca.crosetto@agenziapo.it

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Copia di lavoro priva di valore giuridico

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

E, p. c.

ECO SUNSHINE 5 SRL
acosunshine5srl@pecimprese.it

Arrivo: 22/07/2026 Prot. 0022799 del 13/07/2026 AOO TO, N Prot. 0022799 del 13/07/2026

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20_02

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 12/2004, D.P.G.R. 14/R/2004. Richiesta della Società Eco Sunshine 5 S.r.l. di nulla osta idraulico per attraversamento con elettrodotto + f.o. in subalveo con T.O.C. del Torrente CHISOLA, in prossimità della centrale elettrica fiancheggiante il ponte della SS 589, nel Comune di Piossasco (TO). Richiesta di rilascio nulla-osta idraulico all'A.I.Po.
Pratica AIPo n. 628/2025 e n. 1082/2025 (da citare nelle risposte)

Con riferimento all'oggetto, nota R.P. prot.n. 32242del 13.07.2026 (acquisita al protocollo AIPo n. 22099 del 14/07/2026),

VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

DATO ATTO che l'attraversamento in sub-alveo in oggetto è il medesimo promosso dalla Società ECO STORAGE 2 s.r.l. nell'ambito dell'Istanza per Autorizzazione Unica ai sensi art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. per un nuovo impianto da accumulo elettrochimico di energia da 99 MW in Comune di Cumiana e Piossasco, come comunicato dalla Società ECO STORAGE 2 s.r.l. in data 13/05/2026 (acquisita al prot. AIPo n. 14149 in pari

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – E.Q. Tecnica ing. Massimo Gioana
Referenti: ing. Francesca Crosetto
e-mail

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Copia di lavoro priva di valore giuridico

data), per il quale la scrivente Agenzia ha richiesto integrazioni con nota prot. n. 17939 del 08/06/2026 (*rif. pratica A.I.Po. 1082/2025*);

RICHIAMATE:

- la nota CMTO prot. n. 820 del 12/01/2026 con la quale comunicava il suo nulla osta al rilascio della concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo previo ottenimento del parere idraulico
- la richiesta di integrazioni formulata dalla scrivente Agenzia con propria nota prot. n. 820 del 13/01/2026 riferita al *fascicolo AIPo 628/2025)*;
- la richiesta integrazioni formulata dalla scrivente Agenzia con nota prot. nota prot. n. 17939 del 08/06/2026 riferita al *fascicolo AIPo. n. 1082/2025*;

ACQUISITA la documentazione integrativa allegata alla nota prot. 32242/2026 e la successiva integrazione volontaria del 06/08/2026 in risposta alla richiesta di integrazioni (nota prot. 17939/2026);

ESAMINATA la documentazione progettuale integrativa ed in particolare l'elaborato *"IT90.351-GN-010_01-Planimetria e sezioni interferenze impianto nota prot. n. 36792/2025"*, contenente la planimetria e le sezioni del t. Chisola con riportate le distanze rispetto al ciglio superiore di sponda dei manufatti in progetto necessari per l'attraversamento mediante T.O.C. (pozzetti e fosse), la profondità della condotta rispetto alla linea di thalweg nonché la sovrapposizione dell'attraversamento in progetto con quello autorizzato dalla scrivente Agenzia (*fascicolo AIPo n. 839/2025*),

per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
2. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena del T. Chisola;
3. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
4. a lavori ultimati saranno a totale carico del Richiedente tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso le rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro;

Arrivo: 12/08/2026 10:39:22 - 0025799 - Prot. 0025799 del 12/08/2026 - AOO TO, NN Prot. 0025799 del 12/08/2026

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – E.Q. Tecnica ing. Massimo Gioana
Referenti: ing. Francesca Crosetto
e-mail: francesca.crosetto@agenziapo.it

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Arrivo: 26/01/2026 Prot. n. 0002579 del 26/01/2026 PO, NN

5. non si dovranno in nessun modo danneggiare le sponde del torrente Chisola durante l'esecuzione delle opere che andranno, in ogni caso, prontamente ripristinate al termine dei lavori nella medesima condizione ante opera;
6. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
7. è sempre a carico dello stesso Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici e, qualora necessario, anche solo sulla base dell'allerta meteo diramata dal Centro funzionale ARPA, allontanare mezzi e uomini dall'argine e dalle zone allagabili;
8. sia sempre garantito al personale di questa Agenzia e/o da esso autorizzato l'accesso e il transito con i propri mezzi alle aree di cantiere durante i sopralluoghi necessari alle opere idrauliche di competenza, sia durante lo svolgimento di attività ordinarie che durante il servizio di piena;
9. è sottinteso che, al di fuori degli orari lavorativi e durante i periodi di sospensione per festività o quant'altro, gli accessi al cantiere dovranno obbligatoriamente essere interdetti al transito di qualsiasi mezzo o pedone, mediante cancelli invalicabili e posti sotto sorveglianza;
10. rimangono a carico del Richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del T. Chisola dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

IB/MG/fc

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – E.Q. Tecnica ing. Massimo Gioana
Referenti: ing. Francesca Crosetto
e-mail: francesca.crosetto@agenziapo.it

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE
Ing. Isabella Botta
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Prot. 0002579 del 13/02/2026 - AOO PO, NN Partenza

IB/MG/fc

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Torino – E.Q. Tecnica ing. Massimo Gioana
Referenti: ing. Francesca Crosetto
e-mail: francesca.crosetto@agenziapo.it

Via Pastrengo, 2/ter – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/642504
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it